



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2011

Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità degli amministratori degli enti locali che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Secondo la vigente normativa, lo scioglimento è disposto per due ordini di motivi:

- per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ipotesi quest'ultima che, concernendo la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, resta di competenza degli organi dello Stato;

- per impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, ipotesi tipizzata dalla legge in caso di dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso degli stessi, dimissioni di oltre la metà (*ultra dimidium*) dei consiglieri, riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di sur-

roga, mancata approvazione del bilancio, approvazione di una mozione di sfiducia.

Allo scioglimento dei consigli per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso la legge riserva autonomo rilievo. Anche questa fattispecie, analogamente a quella dei gravi motivi di ordine pubblico, è riservata alla competenza statale, rientrando nelle funzioni in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Il presente disegno di legge intende introdurre nel testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una nuova disposizione che prevede la incandidabilità per almeno cinque anni dell'amministratore o degli amministratori che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale. La *ratio* della disposizione sta nel fatto di rendere i sindaci, i presidenti di provincia e i consiglieri maggiormente responsabili e consapevoli del proprio operato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - (*Incandidabilità degli amministratori degli enti locali*). - 1. Gli amministratori di enti locali ritenuti responsabili di condotte che provocano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale cessano dalla carica ricoperta e non possono ripresentare la propria candidatura per un periodo non inferiore a cinque anni».

